



*Il Ministro dell'istruzione e del merito*

**COMITATO DI MONITORAGGIO NAZIONALE PER LA FILIERA FORMATIVA  
TECNOLOGICO-PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 8  
AGOSTO 2024, N. 121**

**VISTA** la legge 8 agosto 2024, n. 121, recante “*Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale*» e, in particolare, l'articolo 3, che istituisce il relativo Comitato di monitoraggio nazionale, presso la Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;

**VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*»;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59*»;

**VISTA** la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*»;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*» e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, secondo cui sono amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*»;

**VISTO** il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante «*Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53*»;

**VISTO** il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «*Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53*» e, in particolare, il Capo III, avente ad oggetto «*I percorsi di istruzione e formazione professionale*»;

**VISTO** il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e,



## *Al Ministro dell'istruzione e del merito*

in particolare, l'articolo 52, che prevede misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante «*Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione*» e, in particolare, l'articolo 2, ai sensi del quale l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (di seguito, anche «INVALSI») e l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (di seguito, anche «INDIRE») costituiscono articolazione del Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione;

**VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*»;

**VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «*Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107*»;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione 23 dicembre 2021, n. 358, recante la definizione dei criteri e delle modalità per l'organizzazione e il funzionamento della rete nazionale delle scuole professionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione 17 maggio 2023, n. 87, recante disposizioni in merito alla costituzione e al funzionamento del Comitato Nazionale ITS Academy, nonché definizione dei criteri e modalità di partecipazione dei rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 luglio 2022, n. 99;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 1° dicembre 2023, n. 232, concernente le modalità di funzionamento dell'osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175»;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante «*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito*», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2025, concernente la nomina del coordinatore della Struttura tecnica di promozione della filiera formativa tecnologico-professionale;

**ACQUISITO** il parere del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione reso nella seduta plenaria n. 153 del 22 ottobre 2025;



## *Il Ministro dell'istruzione e del merito*

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

##### ***(Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale)***

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 2024, n. 121, presso la Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale (nel seguito «Struttura tecnica») è istituito il Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale (nel seguito «Comitato»).

#### **Articolo 2**

##### ***(Compiti)***

1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 121 del 2024, il Comitato, sulla base degli esiti del monitoraggio, può proporre l'aggiornamento dei profili di uscita e dei risultati di apprendimento dei percorsi sperimentali della filiera formativa tecnologico-professionale, anche in relazione ai mutamenti del sistema delle imprese e in funzione delle peculiari esigenze dei territori.
2. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il Comitato monitora, a livello nazionale, le attività svolte e le competenze sviluppate dalle istituzioni scolastiche per il raggiungimento del profilo in uscita della filiera di riferimento, anche in raccordo con il Comitato nazionale ITS e l'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, di cui in premessa.

#### **Articolo 3**

##### ***(Composizione)***

1. Sono componenti del Comitato:
  - a) il coordinatore della Struttura tecnica, con funzioni di Presidente;
  - b) quattro rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito;
  - c) tre rappresentanti designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, garantendo adeguata rappresentanza alle diverse realtà regionali (Nord, Centro e Sud);
  - d) due rappresentanti designati, di comune accordo, dalle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative;
  - e) due rappresentanti designati, di comune accordo, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  - f) un rappresentante designato dall'INVALSI;
  - g) un rappresentante designato dall'INDIRE.
2. La composizione è definita, nel rispetto del principio della parità di genere, con decreto del capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.



## *Il Ministro dell'istruzione e del merito*

### **Articolo 4** **(Funzionamento)**

1. Il presidente convoca e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.
2. Nella convocazione è inviata anche la relativa documentazione di supporto.
3. Le riunioni possono svolgersi anche a distanza, purché risulti garantita la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, sugli argomenti oggetto di riunione.
4. Le riunioni sono validamente costituite se risulta presente almeno la metà dei componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.
5. Alle riunioni può essere invitato a partecipare il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

### **Articolo 5** **(Disposizioni finali)**

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 121 del 2024 la partecipazione ai lavori del Comitato non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento comunque denominato. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo.

IL MINISTRO  
prof. Giuseppe Valditara